

BGE 72 I 133

Bundesgericht (BGE), 1946-01-01, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_72_I_133

FR: ATF 72 I 133

IT: DTF 72 I 133

Volltext

_ 132 Verwaltungs- und Disziplinareobspflege. b.a.t. Trotzdem muss angenommen werden, dass Spanien nicht O6genrecht hält. Das Amt für geistiges Eigentum b.a.t sich von .Anfang' an auf diesen Standpunkt gestellt und davon den Vertretern des Patentinhabers wiederholt Kenntnis gegeben. Eine Bestreitung ist nie erfolgt. 2. - Die Firma Duesberg bezieht sich als Lizenz- !nehmerin. Sie behauptet nicht eine tatsächliche Übertragung des Patentes an sie. Daher geht vorab der in der Beschwerdebegründung angebrachte Hinweis auf Art. 9 PatG fehl. Lediglich auf Grund ausschliesslicher Benützung des Patentes betrachtet sich die Beschwerdeführerin als dessen « eigentliche» Inhaberin und verlangt die Gleichstellung mit dem eingetragenen Inhaber. Nun ist aber die Abgabe einer Lizenz etwas anderes als die Übertragung des Patentes. Trotz Einräumung des-Benützungsrechtes an einen Dritten bleibt das Patentrecht beim Patentinhaber. Er allein steht im Verhältnis zum Patentamt und zum Patentregister in Rechten und Pflichten. Das folgt schon aus dem Wesen der Lizenz. Gesetz und Verordnung geben keinen Anhalt für eine abweichende Annahme. Auch ohne von diesen allgemeinen Gesichtspunkten auszugehen müsste dem Lizenznehmer jedenfalls ein Anspruch auf Wiedereinsetzung in jene Rechte versagt werden, welche der Patentinhaber zufolge Nichtbezahlung der Gebühren verloren hat. Der Zweck der Sonderbestimmung in Art. 11 BRB würde vereitelt, wenn man dem in einem Gegenrecht b.a.tenden Staate wohnhaften Lizenznehmer Vorteile gewähren wollte, die dem Patentinhaber mangels Gegenrechts in seinem Domizilstaat nicht zukommen. Daran vermag der Umstand nichts zu ändern, dass der Lizenznehmer die Gebühren bezahlt oder den Patentinhaber dafür schadlos hält. Denn das geschieht nach Massgabe. interner Abreden zwischen den am Lizenzvertrag Beteiligten, die das Patentamt nicht berühren. Gewiss .hindert nichts den Lizenznehmer, für den Patentinhaber fällige Gebühren zu entrichten. Er darf, wie jeder Dritte, Zahlungen an Stelle des Schuldners vornehmen. Befreiend Beamtenrecht. N0 26. 133 wirkt die Leistung des Dritten aber nur dann, wenn der Schuldnerselbst noch mit Rechtswirkung zahlen könnte. Diese Voraussetzung ist vorliegend nicht gegeben, weil dem Patentinhaber die Befugnis zur nachträglichen O6- bührenzahlung auf Grund einer Wiedereinsetzung abgesprochen werden muss. 3. - Die Beschwerde ist unbegründet. In Anwendung der Art. 107 und 92 OG erkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird abgewiesen. IH. BEAMTENRECHT STATUT DES FONCTIONNAIRES 26. Sentenza 28 giugno 1946 nella causa Vidoront Natum delle indennità di rincaro accordate ai beneficiari delle due casse di assicurazione del personale federale per gli anni 1941-1946. Ripartizione dell'indennità di rincaro, nel caso in cui Ja, pensione d'invalidità e versata a più persone. T6tU!A"Ung8Z'lilagen 1941 biB 1946 der eid.geniJ8siachen Peß8i0n8- kaBsen: Rechtliche Natur dieser Zulagen. Ausrichtung in Fällen, in denen die Pension selbst auf mehrere Personen verteilt wird. Nature des indemnités de rencherissement accordées aux bénéficiaires des deux caisses d'assurance du personnel fédéral pour les années 1941-1946. Repartition des indemnités

dans le cas ou la pension d'invalidité est versée à plusieurs personnes. Ritenuto in fatto: A. - Michele Vidoroni, ex capotreno delle FFS. per- oepisoe dal primo gennaio 1920 una pensione mensile di 309 fr. 40. B. - Con sentenza 7 novembre 1927 il Pretore di Bellinzona dichiarava : 134 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. « 1. n matrimomo oelebrato 80 Sala-Capriaso il 21 gen- naio 1900tra Fran:lesoo Vidoroni e Maddalena Quadri e soiolto per divorzio. . 2. Sono ritenuti liquidati definitivamente i rapporti di dare ed avere fra le parti oon l'espressa rinuonia deI signor Miohele Vidoroni ad ogni pretesa sui beni della signora Maddalena Quadri. Il signor Vidoroni 6Orrispondera alla signora Quadri una pensione alimentare mensile antioipata di 140 fr. (oentoquaranta) 60me sin qui oorrisposta; autorizzazione e data alla Direzione delle Ferrovie Federali e suo 6Om- petente Ufficio per trasmettere direttamente alla signora Maddalena Quadri figlia di Pietro la somma suddetta.»

O. - Dal 27 novembre 1941, ossia dall'entrata in vigore del DCF ohe 6Onoede delle indennita di rinoaro ai bene- fioiari delle due oasse di assiourazione deI personale federale per gli anni 1941 e 1942, 180 Divisione deI personale delle FFS verso 80 Maddalena Quadri, oltre 180 somma di 140 fr., una parte dell'indennita di rincaro. In data 9 giugno 1943 il Vidoroni ohiedeva alla Divisione deI personale il rimborso delle indennita di rincaro versate fino allora 80 Maddalena Quadri e ammontanti 80 294 fr. Con offioio 23 giugno 1943 180 Divisione deI personale opponeva un rifiuto alla richiesta deI Vidoroni, il quale ricorreva, il 28 dioembre 1943, alls Direzione generale delle FFS, domandando il pafamel!to di 339 fr., somma 6Orrispondente alle indennita di rincaro versate 80 Maddalena Quadri sino alla fine dei 1943. In data 9 marzo 1944, 180 Direzione generale delle FFS respingeva il ri6Orso. D. - Il 15 aprile 1946, il Vidoroni adiva il Tribunale federale, formulando le seguenti 6Onclusioni: « 1. La variazione dell'ammontare fissato dalla sbn- tenna di divorzio deI 7 novembre 1927 fatto dall'Amminis- trazione della Cassa Pensioni delle FFS e abusivo perche non di 60mpetenza di detta amministrazione e deve quindi essere soppressa ; 2. l'importo fin qui corrisposto abusivamente alla Beamtenrecht. N0 26. 13li signora Quadri ammontante fino ad oggi 80 1034 fr. deve essere restituito all'avente diritto, signor Michele Vido- roni. » La Direzione generale delle FFS ha 6Onoluso in linea principale per l'irrieovibilita della domanda e, subordinata;.. mente, pel suo rigetto.

Oonsiderando in diriUo: 1. - Manifestamente 80 torto 180 Direzione generale delle FFS ritiene ohe le. indennita di rinoaro siano in 6Onoreto «liberalita della Confederazione» 80' sensi dell'art. 113 lett. 0 OGF e sottratte quindi alla competenza deI Tribu- nale federale adito in virtu deli 'art. 110 OGF. Infatti, 60me risulta dalloro tenore, i decreti deI Consiglio federale istituenti queste indennita di rincaro hanno 6Onferito ai benefioiari un vero-e proprio diritto soggettivo, sul quale puo fondarsi una pretesa peouniaria verso 180 Confederazione. Il decreto 7 gennaio 1943 e i deereti successivi contengono 180 seguente norma: « Chiunque ha diritto 80 prestazioni periodiehe della cassa pensioni e di soc6Orso delle Strade ferrata federali ... nel 1943 rioeve un'indennita di rin- oaro ... » Si tratta adunque d'un supplemento ohe viene ad aggiungemi ad una prestazione basata essa pure su un diritto soggettivo. Qllando il legislatore intande istituire semploi liberalita, designs. un organo ehe, apprezzando le oircostanze e tenendo conto tanto delle 6Ondizioni del- l'istante quanto delle dispombiJita della cassa, ha ampia fa60lta di acordare 0 negare, in tutto 0 iri parte, l'inden- nita prevista (cfr. segnatamente i soc6Orsi previsti dal- l'art. 56 StF, dall'art. 42 degli statuti della Cassa d'assioura- zione deI personale dell'amministrazione generale della Confederazione, dall'art.43 degli statuti della Cassa pen- sion e di socc:>rso deI personale delle FFS; efr. sentenze pronuniate dal Tribunale federale il 31 gennaio 1935 su riorso Tripod e 30 luglio 1942 su ricorso De Carli). 136 Verwaltungs. und

DiSzipünarrehtapflege. 3. - La Direzione generale delle FFS eccipisoe ehe 10. domanda 001 Vidoroni e preseritta. In oonoretotpuo tuttavia restare indeoiso se quest'ecce- zione regga 0 no, poiehe la domanda dev'essere oomunque respinta oome infondata nel merito. In virtu. della sentenza 7 novembre 1927 deI Pretore deI distretto di Bellinzona, una. parte della pensione del- l'attore, ossia. 140 fr. al mese, dev'essere trasmessa diretta.- mente 0. Ma.ria. Quadri. Allorhe l'ammontare delle pen- Bioni e stato ridotto durante il periodo di crisi, 10. Cassa. pensioni delle FFS ha eontinuato 0. versare 0. Maria Quadri 140 fr., poiche non aveva il diritto di modifieare di sua propria iniziativa l'ammontare fissato giudizialmente~ Apartire dal1941, illegislatore ha accordato ai beneficiari di pensioni delle indennita. di, rinca.ro. Queste indeimita. sOno distinte dalla pensione propriamente detta: esse ha.nno il loro fondamento in apposito decreto e non nelle disposizioni ehe conferiscono il diritto alla pensiona. Di conseguenza 10. sentenza giudiziale ehe assegna. all'ex moglie dell'attore uno. parte di 140 fr. sulla di lui pensioD.e non ha. alcuna. portata diretta sulle indennita, di rincaro. Se non ehe i DCF ehe conferiscono il diritto alle inden- nita. di rinearo contengono delle disposiziont speeciali per i ca.si come il presente. I DCF 7 gennaio 1943-29 dicembre 1943, l'uno ooncernente le indenmta. di rincaro pel 1943 e l'altro quelle pel 1944, prevedono ap.'art.4 cp. 3 quanto segue : «In caso di versaniento della pensione d'invalidita. 0. pareechie persona, l'iI)dennta. di rinca.ro e pagata ai beneficiari alle stesse condizioni.» E i DCF 18 dioembrie 1944 e 28 settembre 1945, l'uno concernente le indennita. di rinca.ro pel 1945 e l'altro quelle pel 1946, oontengono l'art. 4 deI seguente piu. preciso tenore: « Allorhe 10. pensione d'invalidita e pagata parzialmente 0. terze persona, l'indennita di rincaro e ripartita nella stessa proporzione in qua.nto non ne sia gia stato tenuto conto nell'assegna.- zione delle quote.» Questa regola, ehe e giustificata dal ca.rattere stesso dell'indennita., ha 10. forza d'un'inter- Beamtenreobt N° 26. 137 pretazione autentica e vale quindi per tutte le indennita. di rinca.ro accordate ai beneficiari di pensioni 0. partire dall941. Infatti le indennita. di rinca.ro servono eselusiva- mente 0. compensareil rialzo deI oosto della vita : tendono 3d assieurare, mediante una prestazione supplementare , 0. chi gode in parte 0 in tutto una. pensione, un potere d'acquisto ehe si avvicina. 0. quello di oui disponeva prima del rinca.ro. Ne segue ehe, se Ja pensione e ripartita tra piu. persone, si debbano ripartire anche le indennita di rinca.ro nella stessa proporzione. Questa. disposizione dei suddetti DCF vincola l'amminis- trazione (ofr. Ja sentenza pronunciata il 15 giugno 1945 dal Tribunale federale su ricorso Wagner). Fino 0. tanto ehe MaddaJena Qua.dri percepira l'ammontare di 140 fr. sulla pensione dell'attore, deve percepire 10. corrispondente indennita. di rincaro. L'attore pretende ehe Ja sua. ex moglie sia indebita- mente avvantaggiata. Anche se eio fosse esatto, non sarebbe comunque imputabile alle indennita. dirincaro ehe hanno soltan:to compensato sia per lui, sia per lei il rialzo deI oosto della vita. Se il Vidoroni volesse ottenere una modifieazione 0. suo favore, dovrebbe chfedere 0.1 giudice ehe modifichi in virtu. dell'art. 153 cp.2 ce 10. rendita accordata 0. Maddalena Quadri. Modifieata giu- dizialmente 10. parte ehe spetta all 'ex moglie dell'attore sulla di lui pensione, il riparto delle indennita. di rinca.ro si trovera ex lege modifica.to. nella stessa proporzione. Il Tribunale federale pronuncia: La domanda e respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.